



Città di Trevi

Provincia di Perugia

Urbanistica

AGGIORNAMENTO D.C.C. N. 04 DEL 28/03/2023.

**TABELLA B - CONTRIBUTO DI URBANIZZAZIONE INTERVENTI EDILIZIA RESIDENZIALE
ART. 39 R.R. 2/2015**

Tipologia di intervento	Aliquota urbanizzazione primaria	Aliquota urbanizzazione secondaria	Coefficienti di riduzione art. 39, comma 4, r.r. 2/2015		
			Tipo insediamento	Coefficiente	
				Urb. I	Urb. II
Interventi di nuova costruzione (compresi ampliamenti)	0,9	0,85	Insediamenti già urbanizzati (3)	0,6	0,6
Interventi di ristrutturazione urbanistica (1)	0,75	0,8			
Interventi di ristrutturazione edilizia onerosa (1) (2)	0,5	0,7			
Cambio destinazione d'uso da servizi a residenza	0,45	0,6	Insediamenti di valore storico e culturale (4)	0,4	0,4
Cambio destinazione d'uso da produttivo a residenza	0,35	0,5			
Cambio destinazione d'uso di pertinenze senza opere o con opere diverse dalla ristrutturazione edilizia onerosa (art. 39, comma 2, lett. e, r.r. 2/2015)	0,2	0,3			

Note alla tabella:

- Comprende anche il cambio di destinazione d'uso di superfici già pertinenze e accessori per residenza o comunque da servizi e/o produttivo a residenza se contestuale all'intervento di ristrutturazione.
Con la definizione "superfici già pertinenze e accessori" si intendono, a puro titolo esemplificativo, superfici non residenziali quali garage, fondi, cantine, balconi, portici, soffitte, edifici pertinenziali di altro tipo, ovvero tutti i locali e gli spazi coperti accessori funzionali alla superficie adibita a residenza o servizi. Sono escluse, pertanto, le opere pertinenziali come definite all'art. 21, commi 3 e 4, del r.r. 2/2015 assoggettate ad un proprio regime normativo.
- La ristrutturazione edilizia per gli edifici residenziali si definisce onerosa per quanto disciplinato ai sensi dell'art. 131, comma 3, della l.r. 1/2015, che testualmente si riporta:
Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di nuova costruzione, di mutamento della destinazione d'uso, di ristrutturazione urbanistica, nonché in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia qualora questi determinino un incremento del carico urbanistico in funzione di un aumento:
 - della SUC degli edifici, anche se esclusa dal computo dell'indice territoriale o fondiario;
 - delle unità immobiliari;
 - dell'utenza, in caso di attività diversa da quella residenziale.
- Rientrano in questa tipologia gli insediamenti prevalentemente residenziali esistenti e precisamente quelli ricadenti all'interno delle aree che, nel Prg Vigente, sono classificati come corrispondenti alle zone omogenee B, D, F.
- Rientrano in questa tipologia gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale individuati nel Prg ai sensi dell'art. 89, comma 4, della l.r. 1/2015.

Incidenza economica:

Ai fini del calcolo del relativo importo, per determinare la quota del contributo commisurato alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, l'incidenza economica in euro per ogni metro quadrato di superficie utile coperta (Suc da determinare ai sensi dell'art.17 del RR 2/2015) è pari a:

- incidenza economica oneri urbanizzazione primaria insediamenti residenziali: € 44,95/mq SUC
- incidenza economica oneri urbanizzazione secondaria insediamenti residenziali: € 29,10/mq SUC



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
Reg. n. IT-000904

Piazza Mazzini 06039 Trevi (Pg)
C.F. e P.IVA 00429570542
Tel 0742.3321 – Fax 0742.332237
lavoripubblici@comune.trevi.pg.it
www.comune.trevi.pg.it



Ulteriori precisazioni:

- In caso di più interventi che interessano parti dell'edificio, i valori percentuali come sopra stabiliti sono applicati alle singole parti di superficie utile coperta interessate dalle specifiche tipologie di intervento.
- L'alloggio di custodia di attività produttive e servizi è equiparato all'attività residenziale ai fini del contributo di urbanizzazione.
- In caso di interventi che ricadono sia in ambiti urbanizzati che tra gli insediamenti di valore storico e culturale si applicano i coefficienti che determinano la maggiore riduzione.
- Sono comunque fatti salvi i casi di esonero previsti dall'art. 133 della l.r. 1/2015.
- Le indicazioni riportate sono da ritenersi valide fatte salve ulteriori o successive specifiche disposizioni di legge.